

Concordato in continuità e nuovi principi contabili

di **Giovanni Cugnasca** - dottore commercialista e revisore legale, Partner Theseus

di **Marco Capra** - dottore commercialista e revisore legale, Partner Theseus

Con il presente lavoro si valuta l'impatto contabile del concordato in continuità. L'impianto dell'art.186-bis L.F. deve essere letto anche con riferimento alle valutazioni di bilancio, con particolare riferimento alla possibilità di sospendere i presidi all'integrità del capitale sociale: il ripristino del patrimonio ed il mantenimento del going concern possono passare attraverso l'esdebitazione con il relativo bonus di ristrutturazione.

Le peculiarità del concordato in continuità

Il concordato in continuità, introdotto nel nostro ordinamento con la L.134/12 e regolato dall'art.186-bis L.F., è uno strumento di composizione della crisi aziendale che unisce il mantenimento della continuità aziendale alla disciplina specifica del concordato. Esso è specificamente pensato per le situazioni nelle quali il recupero dello squilibrio economico, finanziario e patrimoniale non può avvenire senza i benefici derivanti dalla falcidia concordataria.

Il concordato in continuità è quindi uno strumento "ibrido" che nei suoi primi 3 anni di vita non ha mancato di creare numerose criticità interpretative che ne hanno in qualche modo limitato l'utilizzo.

In estrema sintesi, e con il rischio di eccessiva banalizzazione, il concordato in continuità può essere considerato come un piano di ristrutturazione aziendale al quale è legato un concordato che ridisegna le passività aziendali, rendendole compatibili con la capacità dell'impresa di servirle in linea capitale e interessi.

L'obiettivo del Legislatore di salvaguardare la continuità aziendale ha richiesto l'adozione di una specifica disciplina i cui tratti principali sono riassunti di seguito:

1. mantenimento dei contratti esistenti, anche nei confronti della Pubblica Amministrazione, dopo la presentazione della domanda di concordato (art.186-bis co.3 L.F.);
2. possibilità di partecipare a procedure di affidamento di contratti e appalti pubblici, anche all'interno di un raggruppamento temporaneo di imprese, dopo la presentazione della domanda (art.186-bis, co.4, 5 e 6 L.F.);
3. possibilità di prevedere una moratoria per il pagamento dei debiti privilegiati fino a un anno dell'omologa del concordato (art.186-bis, co.2, lett. c L.F.);

4. possibilità di procedere al pagamento di creditori anteriori se tale prestazione è essenziale per la prosecuzione dell'attività e nel miglior soddisfacimento dei creditori (art.182-quinquies, co.4 L.F.).

Tale disciplina si integra con quella già prevista per il concordato preventivo.

La natura stessa del concordato in continuità prevede che l'impresa debba mantenere l'operatività senza interruzioni, per cui tale condizione deve essere riflessa anche nel bilancio di esercizio, pur tenendo conto della procedura concorsuale in atto.

Ne derivano molteplici aspetti critici, che richiedono l'esame congiunto della disciplina del concordato in continuità, dell'Oic 6 che disciplina le operazioni di ristrutturazione e di tutti gli altri principi che risultano coinvolti dalla procedura anche alla luce della revisione attualmente in corso.

In particolare, un primo punto riguarda la disciplina della salvaguardia del patrimonio netto e la sospensione della stessa come prevista dall'art.182-sexies L.F.. Ove la continuità si eserciti in modo soggettivo (prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del debitore) e nei casi, invero assai frequenti, nei quali il patrimonio è perduto o al di sotto dei minimi, diviene rilevante definire gli estremi della disciplina di sospensione e le modalità attraverso le quali il patrimonio è da intendersi ricostituito. Cruciale è il trattamento del cosiddetto "bonus di ristrutturazione" ovvero le sopravvenienze attive che si generano dalla falcidia concordataria.

Per quanto possa essere possibile salvaguardare la continuità aziendale anche in una situazione di profonda crisi, è difficile che l'insieme delle attività svolte sia difendibile, ma è assai più probabile che alcune di esse debbano essere liquidate. La contemporanea presenza all'interno di un bilancio di rami che continuano e di rami da liquidare pone consistenti proble-

matiche valutative che riguardano sia l'attivo circolante (rimanenze, crediti) sia quello immobilizzato. La società in concordato in continuità dovrà costituire un adeguato fondo per rischi e oneri futuri che includerà i costi di procedura, ovvero, le spese di giustizia e gli onorari dei professionisti coinvolti. Tale fondo è abitualmente iscritto anche nei concordati "liquidatori" ma è indubbio che nella continuità la rilevanza che viene ad acquisire è maggiore.

La continuità indiretta attraverso conferimento o cessione, eventualmente con affitto, pone minori ambiguità venendosi a distinguere più nettamente nel primo caso una società conferente in procedura, solitamente non più operativa, e una *newCo* conferitaria presso la quale si ha la continuità e nel secondo due soggetti economici distinti la cedente in procedura e la promissaria acquirente, spesso affittuaria, che è soggetto terzo all'interno del quale verrà preservata la continuità. Rimangono però anche in questi casi, aree di criticità nella formazione del bilancio che meritano di essere analizzate.

Concordato in continuità e requisito patrimoniale

Come precedentemente anticipato l'art.182-*sexies* L.F. ha introdotto la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione per le società in stato di crisi che abbiano presentato una domanda di concordato o di ristrutturazione.

Infatti ai sensi di questo nuovo articolo, inserito nel nostro ordinamento col D.L. n.83/12,

"dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'art.161, co.6, ... e sino all'omologazione non si applicano gli artt.2446, co.2 e 3, n.2447, n.2482-bis, co.4, 5 e 6, e n.2482-ter cod. civ.. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt.2484, n.4, e 2545-duodecies cod.civ.."

In pratica, a seguito della presentazione di una domanda di concordato, gli amministratori rimangono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea presentando una situazione patrimoniale aggiornata affinché la stessa deliberi i provvedimenti che ritiene necessari, ma non si è più tenuti a:

- ridurre il capitale se la perdita di oltre un terzo dello stesso perdura per più di un anno (art.2446, co.2 e 3 cod.civ. per le Spa e 2482-*bis* co.4, 5 e 6 cod.civ. per le Srl);
- ricostituire il capitale, ovvero trasformare la so-

cietà, se la perdita del capitale riduce lo stesso sotto i minimi legali (art.2447 cod.civ. per le Spa e art.2482-*ter* cod.civ. per le Srl);

- mettere in liquidazione la società (art.2484, n.4 cod.civ. per le Spa, Sapa e Srl e n.2545-*duodecies* cod.civ. per le cooperative).

La scelta di inserire tale disposizione, in un momento di congiuntura economica particolarmente negativa come quello attuale, è stata dettata dal bisogno di consentire alle società di capitali di affrontare perdite d'esercizio improvvise quanto rilevanti, senza dover necessariamente ricorrere alle due vie tradizionali di intervento: ricapitalizzazione o scioglimento della società. In questo modo infatti viene favorito l'uso di procedure più efficienti per la risoluzione della crisi aziendale, trasferendo temporaneamente la tutela dei diritti dei creditori del capitale sociale all'attività di sorveglianza dell'autorità giudiziaria, nell'attesa che l'esdebitazione derivante dall'omologa del concordato (o del piano di ristrutturazione) riassorba le perdite eliminando quindi la causa di scioglimento.

Le valutazioni di bilancio nel concordato in continuità

In ottica contabile, il documento principe per la redazione dei bilanci delle società in stato di crisi è rappresentato dall'Oic 6 "*Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio*", il cui pregio è quello di definire in maniera organica, e per la prima volta a livello nazionale, la disciplina contabile ed informativa necessaria dei bilanci di società soggette a procedure concorsuali¹. L'Oic 6 è il principio che deve essere adottato dalle società che redigono il proprio bilancio nel presupposto del rispetto della continuità aziendale e, pertanto, che abbiano intrapreso un percorso di risanamento con il fine ultimo del ritorno *in bonis*. Se ciò non fosse possibile, e quindi il *going concern* non fosse rispettato, il principio contabile da applicare sarebbe l'Oic 5 "*Bilanci di liquidazione*"².

Un concordato in continuità è tale quando:

"prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione [...] può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa".

¹ Il documento è stato approvato nel luglio 2011, prima dell'introduzione dell'art.186-*bis* L.F., sicché è applicato ai concordati in continuità per analogia, quali "*altre forme di ristrutturazione del debito*" (par.5).

² Per le imprese soggette ai principi contabili internazionali il documento di riferimento è la Guida 5 – I bilanci di liquidazione delle imprese *compliant*, approvato nel mese di maggio 2010.

Pertanto la continuità può prevedere la totalità dell'impresa o solo uno o più rami meritevoli e può essere esercitata dal medesimo soggetto facente domanda di concordato (continuità diretta) o da un nuovo soggetto cessionario, conferitario o locatario (continuità indiretta).

Nella redazione di un bilancio di un'impresa in crisi è pertanto fondamentale, come detto, porre massima attenzione al principio della continuità aziendale. Un aiuto pratico, in tal senso, è dato dal principio di revisione 570 "Continuità Aziendale" dove, al par.8, vengono elencanti alcuni esempi di situazioni (suddivise tra indicatori finanziari, indicatori gestionali ed altri indicatori) che, se presenti, possono far sorgere dubbi sulla capacità dell'impresa di poter proseguire la propria attività; segnatamente:

1 Indicatori finanziari

- situazione di *deficit* patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;
- bilanci storici o prospettici che mostrano *cash flow* negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano *cash flow*;
- mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;
- incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
- incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione "a credito" alla condizione "pagamento alla consegna";
- incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

2 Indicatori gestionali

- perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;
- perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- difficoltà nell'organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori.

3 Altri indicatori

- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;
- contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non è in grado di rispettare;
- modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all'impresa.

Nelle situazioni di concordato in continuità, uno dei principali elementi da considerare per valutare il presupposto del *going concern* è l'esdebitazione del debitore con il relativo *bonus* di ristrutturazione.

Sotto il profilo meramente contabile, infatti, con la proposta di concordato generalmente si ha la cd. falciatura dei creditori sociali a seguito della quale, trattandosi di riduzione di debiti, alla data di omologa del concordato, si avrà il conseguimento di una sopravvenienza attiva straordinaria. Tale componente positivo di reddito, da imputare alla voce E20) del Conto economico, sarà pari all'importo della rinuncia accordata dai creditori e, quanto meno nei piani dell'imprenditore, dovrebbe essere tale da assorbire nella sua interezza il *deficit* patrimoniale in cui si trovava la società. Passando all'aspetto delle rappresentazioni contabile e della relativa informativa, vi sono alcune poste che, solitamente, più delle altre, subiscono gli effetti di una situazione di crisi, e sulle quali è opportuno focalizzare la propria attenzione. Queste sono:

A Immobilizzazioni

Trattandosi di elementi patrimoniale ad utilità pluriennale, la prima verifica da effettuare è l'adeguatezza dei piani di ammortamento. Con il superamento dello stato di crisi, infatti, è possibile, se non probabile, che la vita utile dei beni oggetto di ammortamento subisca una riduzione dovuta al cambio delle stime sulla utilizzabilità dei fattori produttivi, vuoi alla difficoltà di mettere sul mercato dei prodotti legati a tali cespiti.

La seconda verifica da effettuare è relativa al valore recuperabile dei singoli cespiti, in quanto, come previsto dall'Oic 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali", se si presentassero le condizioni³, è necessario procedere alla rettifica del valore iscritto in bilancio per allineare il costo non ammortizzato dei beni al valore di realizzo.

³ L'Oic 9 individua come indicatore di perdita durevole di valore la circostanza per cui "durante l'esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro prossimo, variazioni significative con effetto negativo per la società nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la società opera o nel mercato cui un'attività è rivolta"

B Rimanenze

Sono un secondo elemento contabile sul quale una situazione di crisi conclamata può comportare effetti significativi. Infatti non è raro che, come conseguenza dell'apertura di una procedura concorsuale, sebbene orientata al ritorno in bonis della società, cresca esponenzialmente la sfiducia del mercato con conseguente contrazione delle vendite o diminuzione del valore di realizzo delle giacenze di magazzino. Come disposto dall'Oic 13 "Rimanenze" quanto il valore di realizzo delle stesse risulta inferiore al valore iscritto in bilancio, per il principio della prudenza, bisogna apportare opportune svalutazioni al fine di allineare i due valori.

C Crediti verso clienti

Sono il terzo, e probabilmente più importante, elemento contabile su cui focalizzare la propria attenzione. Un'impresa infatti, come previsto dall'Oic 15 "Crediti", deve rettificare il valore nominale dei propri crediti, mediante lo stanziamento di un adeguato fondo di svalutazione, al fine di prevenire la possibilità che i propri debitori non adempiano integralmente ai propri impegni.

Nella stima del fondo devono essere considerate *"le previsioni di perdita sia per situazioni di rischio di credito già manifestatesi oppure ritenute probabili sia quelle per altre inesigibilità già manifestatesi oppure non ancora manifestatesi ma ritenute probabili"*.

L'appostazione dei fondi per rischi e oneri futuri

Nelle situazioni di crisi, è probabile che una società possa trovarsi di fronte a situazioni di rischio per fattispecie riconducibili ai vari soggetti con cui la stessa interagisce. Per fronteggiare tali rischi, al verificarsi dei presupposti richiesti dall'Oic 31⁴, si deve procedere a stanziare appositi fondi rischi in bilancio (ad esempio a fronte di controversie giudiziarie e/o situazioni di contenzioso).

L'impresa in stato di crisi che decide di attuare piani di ristrutturazione o riorganizzazione, deve pertanto stimare quali siano, in termini patrimoniali, gli effetti del proprio piano (ad esempio in termini di riduzione del personale, nella chiusura di reparti o linee produttive, nella dismissione di cespiti, etc.). In base al dettato dell'Oic 31, partendo dal presupposto che

⁴ Che richiama l'art.2424-bis, co.3 "gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data della sopravvenienza" e l'art.2423-bis, co.1, n.4 "si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo"

tali piani comportano il sostenimento di costi, questi devono essere iscritti per competenza nel bilancio dell'esercizio in cui la società decide formalmente di porli in essere (naturalmente, considerando la durata delle procedure concordatarie, difficilmente coinciderà con quello - o quelli - di attuazione).

Il principio contabile, pertanto, prevede che questi costi debbano essere attentamente stimati e, a fronte di essi, vengano stanziati accantonamenti ad un apposito fondo del passivo, che accoglierà queste passività certe o comunque probabile, ma che sono stimate nell'importo o nella data di estinzione.

Problematicità di bilancio nella continuità indiretta

Una delle maggiori problematiche nella redazione dei bilanci delle società in situazione di crisi è dato dai concordati in continuità indiretta e dalla relativa valutazione della continuità aziendale.

Come visto precedentemente, tali soluzioni prevedono la prosecuzione dell'attività d'impresa (o di singoli rami) tramite un terzo distinto dal debitore che, generalmente, può essere cessionario, conferitario o locatario dell'azienda (o di singoli rami).

Se sui bilanci del terzo non dovrebbero esserci dubbi in merito alla sussistenza del *going concern*, in quanto sia il piano di concordato che l'attestazione del professionista dovrebbero ben delineare la capacità e le possibilità di "sopravvivenza" di questi, tutt'altro discorso sono i bilanci del debitore in concordato.

In questi casi, infatti, il destino del debitore è quello di realizzare al meglio gli attivi residui al fine di soddisfare i debiti concordatari. In questo caso, è indubbio che sul debitore non si possa più parlare di continuità aziendale.

Un caso particolare è il concordato misto, cioè quello in cui in capo al debitore vi sia la prosecuzione di parte delle attività aziendali e la liquidazione, atomistica o meno, di altre attività.

In questo caso, la valutazione relativa alla continuità aziendale dovrà essere fatta sulla base del piano di concordato:

- se la prosecuzione parziale dell'attività è finalizzata al ritorno *in bonis* del debitore allora il *going concern* sarà soddisfatto e troverà applicazione l'Oic 6;
- se la prosecuzione parziale dell'attività è finalizzata al mantenimento del valore dell'azienda o del ramo al solo fine della successiva dismissione, troverà invece applicazione l'Oic 5, essendo prevalente la finalità liquidatoria.